

## Lezione dell'11 settembre 2013 - "Danno Ingiusto"

*Prof. Stefano Cherti*

L'ingiustizia del danno che l'art 2043 c.c. assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodotto *non jure* e *contra jus*: *non jure* nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento giuridico, *contra jure* nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento medesimo, nella forma del diritto soggettivo. Pertanto, mentre restano fuori dalla sfera di protezione dell'art 2043 c.c. quegli interessi che non siano assurti a rango di diritti soggettivi, non può assumersi quale criterio determinante per ammettere o negare la tutela aquiliana, la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi – **Cass. Sez. Un., 26.01.71.**

Nella espressione adoperata dall'art. 2043 cod. civ. («fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto») rientrano così le azioni come le omissioni, dolose o colpose, alle quali sia da ricondurre, come a causa efficiente, l'evento dannoso. La responsabilità per colpa, a differenza di quella per dolo, si rapporta alla volontà dell'agente in modo negativo, nel senso che egli risponde per non aver improntato la propria condotta all'uso di quelle cure e cautele che ciascuno è tenuto ad adottare negli ordinari rapporti della vita, e si concreta, nella ipotesi di colpa in omettendo, nell'astensione da un'attività che il soggetto avrebbe dovuto compiere. — **Cass. 27-11-72, n. 3462.**

La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione. Trova in tal modo protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che nel caso di diritti di credito è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito. L'area di applicazione della responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull'interesse oggetto del diritto. **Cass. Civ. 27.07.2998, n. 7337.**

La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo; peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice

attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione; ne consegue che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della p.a., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo. **CASS. S.U. n. 500/99.**

La sentenza del giudice di pace, resa in controversia da decidere secondo equità, che abbia ritenuto non immeritevole di tutela sotto il profilo risarcitorio, quanto alle spese sostenute e ai disagi patiti, la posizione di un candidato ad un concorso pubblico (nella specie, notarile) il quale, dopo essersi trasferito in una città diversa da quella di residenza per ivi soggiornarvi al fine di sostenere le prove scritte e dopo essersi inutilmente trattenuto per un tempo considerevole (circa nove ore) nell'aula di esami con privazione della propria libertà di movimento, si sia sentito comunicare il rinvio a data da destinarsi delle prove espletande senza alcuna valida giustificazione circa la inevitabilità dell'accaduto, non viola alcun principio informatore della materia cui il legislatore si ispira in materia di risarcimento del danno, considerata l'evoluzione del concetto di danno ingiusto, individuato nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trovi giustificazione in un contrapposto interesse prevalente dell'autore della condotta lesiva. — **Cass. I, sent. 12147 del 23-5-2006.**

Premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo l'art. 1227 primo comma cod. civ., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo, allorché il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito — cioè all'inadempimento ed alle sue conseguenze **dannose** nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto **ingiusto** di cui all'art. 2043 cod. civ. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale — la sua efficacia di concausa del **danno** cagionato dall'illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al **danno**-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto **ingiusto**, può altrettanto indubbiamente estrinsecarsi anche direttamente rispetto alla condotta costituente l'illecito, cioè può giocare ed essere apprezzata come concausa della condotta di inadempimento stesso o di quella determinativa del fatto **ingiusto**, id est come concausa delle relative condotte illecite. — **Cass. III, sent. 5677 del 15-3-2006.**

Nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se

l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha precisato, con riferimento al caso di un'azione risarcitoria proposta da un promissario acquirente di un fondo nei confronti di un Comune per l'omesso rilascio di una concessione edilizia, che, qualora si accerti in via pregiudiziale che il provvedimento richiesto — e non emesso dalla P.A. — sarebbe stato, come nella specie, illegittimo e avrebbe avuto delle conseguenze penali per i rappresentanti della P.A., si deve ritenere superflua ogni altra, indagine, poiché non si può ritenere illecito, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il non aver posto in essere un comportamento che, ove realizzato, avrebbe esposto l'autore di esso ad una specifica responsabilità penale riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen.). — **Cass. III, sent. 6005 del 15-3-2007.**

La norma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato «non iure», inferto cioè in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, assoluto o relativo. — **Cass. III, sent. 9512 del 20-4-2007.**

Il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno derivante dalla lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, non potendo, quindi, essere risarcito come danno biologico il danno, cosiddetto esistenziale, che si affermi essere derivato da «stress psicologico da timore», per la compromissione della serenità e sicurezza del soggetto interessato, giacché detto stress è soltanto una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto il quale necessita di una previa individuazione affinché possa venire poi in considerazione il pregiudizio che, in ipotesi, sia derivato dalla lesione dello stesso, con la precisazione, altresì, che la serenità e la sicurezza, di per sé considerate, non costituiscono diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza individuare la lesione di alcun diritto o interesse costituzionalmente protetto, aveva ritenuto che il danno esistenziale da «stress psicologico da timore» potesse ricomprendersi nel danno biologico, così errando nell'escludere che fosse nuova la domanda di risarcimento di quest'ultimo danno proposta soltanto in grado di appello, la quale, invece, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.). — **Cass. III, sent. 3284 del 12-2-2008.**

Il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello — avente anche funzione sanzionatoria — non patrimoniale rappresentato dal «vulnus» all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorché la prima condanna sia volta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non

patrimoniale. — **Cass. III, sent. 10118 del 17-4-2008.**

A norma dell'art 2043 cod. civ., ai prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, che ha riportato lesioni gravemente invalidanti sulla futura capacità lavorativa in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, compete anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alla circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale, tenuto conto della condizione economica dei genitori, della loro età e di quella del minore gravemente invalido, della prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio. — **Cass. III, sent. 8546 del 3-4-2008.**

In tema di responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno deve essere ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. — **Cass. III, sent. 24795 del 8-10-2008.**

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento. — **Cass. III, sent. 23725 del 16-9-2008.**

Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario. — **Cass. II, sent. 15814 del 12-6-2008.**

In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità

contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero - determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all'attore - proposta da una società vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi). — **Cass. II, sent. 11410 del 8-5-2008.**

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme alla costituzione dell'art. 2059 c.c. comporta che il danno ingiusto non sia identificato soltanto nel danno morale soggettivo, ma anche nel danno derivante da ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, specie se di rilevanza costituzionale, quale è l'offesa alla reputazione professionale e della dignità di un professionista in relazione all'esercizio della sua attività (nella specie, di un medico di base che aveva subito una discriminazione ingiustificata con perdita della clientela che lo aveva scelto a seguito dell'illegittimo ritiro dei tesserini sanitari dei componenti di una famiglia che lo aveva, appunto, indicato come proprio sanitario nell'ambito del ssn). **Cass., sez. III, 03-07-2008, n. 18210.**

In tema di responsabilità per fatto illecito, rientra tra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace nel giudizio di equità, quello di cui al disposto dell'art. 2059 cod. civ. il quale, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella prevista dall'art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ., con la peculiarità della tipicità di detto danno, stante la natura dell'art. 2059 cod. civ., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, e con la precisazione, in tale ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio in conseguenza sofferto, e che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave e che il danno non sia futile. (In applicazione del riportato principio la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni asseritamente provocati dal tardivo annullamento in sede di autotutela di una cartella esattoriale). — **Cass. III, sent. 8703 del 9-4-2009.**

La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori che siano causalmente riconducibili alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza nella vigilanza e nel controllo sulle società fiduciarie, trattandosi di doveri posti da norme di legge (artt. 2 della legge n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940) da interpretarsi alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione (artt. 41, commi 2 e 3, 47, comma 1, e 97, comma 1, Cost.) e costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale, che integrano la

norma primaria del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 cod.civ.: essa è pertanto tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, la quale assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali quando sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative anche di informazione che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite (nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione, effettuata dal giudice di merito, di "macroscopica colpa omissiva" nel comportamento del Ministero dell'industria per avere tardivamente adottato e pubblicato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e per avere omesso di informare i risparmiatori sui rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società). — **Cass. III, sent. 7531 del 27-3-2009.**

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. — **Cass. III, sent. 5054 del 3-3-2009.**

Il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, ha attuazione diversa a seconda della natura dell'interesse legittimo nel senso che, se l'interesse è oppositivo, occorre accertare se l'illegittima attività dell'Amministrazione abbia leso l'interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l'interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta della parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio e pervenendo alla cassazione con rinvio dell'impugnata sentenza, la S.C. ha rilevato, nel regime del lavoro pubblico precedente la privatizzazione, la tutelabilità in sede risarcitoria della situazione giuridica dedotta dal partecipante ad un concorso per l'assunzione di vigile urbano da parte di un comune, la cui posizione era stata illegittimamente pretermessa, in favore di altri candidati aventi posizione inferiore in graduatoria). — **Sez. L, sent. 2529 del 30-1-2009.**

Il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attese l'inidoneità - essendo stato l'intervallo

di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni - ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale). — **Cass. III, sent. 458 del 13-1-2009.**

L'apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo "LIGHT" sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l'ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento, che vieti l'espressione impiegata. — **Sez. Un., sent. 794 del 15-1-2009.**

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non del giudice amministrativo, ai sensi del comma 12 dell'art. 7 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (successivamente comma 13 dell'art. 26 del Codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, poi comma 14 dell'art. 27 del Codice stesso, come introdotto dal d.lgs. n. 146 del 2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE) - la controversia promossa da un consumatore per conseguire, "ex" art. 2043 cod. civ., il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o danno "esistenziale" dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo "stress" ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie), facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito la pubblicità ingannevole del prodotto (nella specie, sigarette del tipo "LIGHT"), recante sulla confezione un'espressione diretta a prospettarlo come meno nocivo. — **Sez. Un., sent. 794 del 15-1-2009.**

La domanda proposta nei confronti di una U.S.L., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, con la quale un professionista medico abbia chiesto il risarcimento dei danni per il mancato tempestivo inoltramento all'Amministrazione competente di una richiesta di convenzionamento esterno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto; in questo caso, infatti, il giudice adito può procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo, nell'ambito della qualificabilità del fatto controverso come illecito a norma dell'art. 2043 cod. civ.. — **Sez. Un., sent. 1852 del 26-1-2009.**

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l'obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell'equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'"utilitas" che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ. — **Cass. III, sent. 6951 del 23-3-2010.**

La violazione, da parte della P.A., delle regole di una corretta selezione dei partecipanti ad un

concorso, accertata dal giudicato amministrativo, determinando la lesione di un interesse legittimo dei concorrenti e producendo un danno — sia pure liquidabile immediatamente solo in termini di perdita di "chance" — si traduce in un illecito istantaneo, rispetto al quale le ulteriori conseguenze pregiudizievoli, determinate dalla mancata ottemperanza, da parte della P.A., del giudicato amministrativo, costituiscono mero sviluppo e aggravamento, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze, decorre dal verificarsi delle medesime solo se esse costituiscano la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. — **Cass. Sez. Un., sent. 5023 del 3-3-2010.**

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione sia avvenuta su quotidiani a diffusione solamente locale (e, a maggior ragione, tramite la diffusione, come nella specie, di volantini), l'elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria relativa ad un soggetto che vive e lavora nel luogo medesimo deve considerarsi "in re ipsa", poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare il discredito sociale. — **Cass. III, sent. 1537 del 26-1-2010.**

Il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte avvenuta a breve distanza di tempo da lesioni personali, deve essere ricondotto nella dimensione dei danni morali e concorre alla liquidazione degli stessi da configurare in modo unitario ed onnicomprensivo, procedendosi alla personalizzazione della somma complessiva che tenga conto, perciò, anche della suddetta voce di danno, ove i danneggiati ne abbiano fatto specifica e motivata richiesta e sempre che le circostanze del caso concreto nel giustificino la rilevanza. — **Cass. III, sent. 8360 del 8-4-2010.**

In tema di tutela della libertà di concorrenza ai sensi della legge n. 287 del 1990, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il **danno ingiusto** ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce **danno** da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, sia l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del **danno** di cui all'art. 33 della legge citata, sia l'azione restitutoria ex art. 2033 cod. civ., la cognizione delle quali è rimessa alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello. — **Cass. III, sent. 993 del 21-1-2010.**